

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 70 Data 24-09-18**

-----  
**Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE EN=  
TRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO SPA**  
-----

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 14:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

=====

|                           |                     |          |
|---------------------------|---------------------|----------|
| <b>TEODORI PAOLO</b>      | <b>SINDACO</b>      | <b>P</b> |
| <b>GASPARRINI PIERINO</b> | <b>VICE SINDACO</b> | <b>P</b> |
| <b>VIOLA TIZIANA</b>      | <b>ASSESSORE</b>    | <b>P</b> |

=====

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI  
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**Premesso che:**

- Dal 1° luglio 2017, con l'art. 1 del DL n. 193/2016, decorre lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attività di riscossione nazionale viene riattribuita all'Agenzia delle Entrate mediante l'istituzione di un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione", Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- L'art. 2 del DL n. 193/2016, così come sostituito dall'art. 35 del DL n. 50/2017, dispone al comma 2 che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*.
- L'art. 52 e seguenti del D.lgs. n. 446/1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate, e alla gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;

**Richiamato inoltre** l'art. 2-bis del D.L. n.193/2016, il quale ha stabilito che: *"In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori....."*;

**Considerato che** il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- L'art. 10 della L. 23/2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- Il DL n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di

effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n. 193/2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate – Riscossione.

**Considerato** che in base all'art. 18 del "Regolamento Comunale per la Disciplina Generale delle Entrate", approvato con delibera C.C. n. 8 del 12/05/2008 il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari;

**Considerato** inoltre che il Servizio Finanziario dell'Ente provvede regolarmente alle attività di sollecito, ma non è possibile per l'Ente procedere direttamente con la procedura di recupero stragiudiziale dei crediti, nonché alle successive fasi di recupero coattivo delle somme dovute;

**Valutato** che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie a società esterna sia una valida alternativa all'affidamento del servizio ad Agenzia delle Entrate- Riscossione in quanto l'attività svolta fin qui da Equitalia S.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) non produce i risultati sperati dall'Amministrazione comunale;

**Vista** e valutata l'offerta per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 22/03/2018 al n. 1446, presentata dalla Ditta ABACO S.p.a. con sede amministrativa a Montebelluna (TV), società di provata esperienza nel campo della riscossione, iscritta al n. 56 dell'Albo tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si propone per un affidamento sperimentale fino al 31/12/2019 relativamente alle imposte comunali ICI/IMU, TARSU, TARES, TARI, alle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti/ordinanze/codice strada, alle entrate patrimoniali e alle esecuzioni d'ufficio;

**Visto** l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 recante il codice degli appalti come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, che recita: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*.

**Visti:**

- L'art. 52 del D. lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare;
- Il regolamento generale delle entrate tributarie;
- Il regolamento per l'imposta unica comunale (IUC);

- Il D.lgs. 267/2000;
- Il D.lgs. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;

**RICHIAMATI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49, 1<sup>a</sup> comma del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese,

## D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare in forma sperimentale sino al 31/12/2019 alla ditta ABACO S.p.A., l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, tramite ruolo di cui al DPR n. 602/1973, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 2-bis del DL n. 193/2016, convertito in L. con modificazioni n. 225/2016.
3. Di provvedere a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.
4. Di stabilire che il Responsabile dei servizi Finanziari è autorizzato a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e connessi al presente atto.
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario a liquidare gli oneri relativi al presente incarico mediante adozione di appositi atti.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:  
**"AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE EN=TRATE COMUNALI ALLA  
DITTA ABACO SPA"**

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,  
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla  
regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA  
F.to Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,  
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla  
regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
f.to TEODORI PAOLO

**IL SEGRETARIO**  
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-10-18

li, 17-10-18

**IL SEGRETARIO**  
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

La presente é copia conforme all'originale.

**Ripe San Ginesio li .....**

**IL SEGRETARIO**  
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il  
[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.  
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

**IL SEGRETARIO**  
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====